

Equitalia modifica i moduli per il fermo amministrativo e precisa le modalità per fare ricorso

Ganasce, il preavviso non basta

Al via le nuove procedure per i preavvisi dei fermi amministrativi. Nel modello Equitalia dovrà essere indicato che l'atto non è autonomamente impugnabile e che dopo i 20 giorni della notifica del preavviso arriverà la notifica della comunicazione di fermo. Equitalia è corsa ai ripari dopo la sentenza della Corte di cassazione del giugno 2008, che aveva riconosciuto l'inammissibilità del preavviso come atto per procedere all'iscrizione del fermo. A partire da oggi, a procedure informatiche ultimate, gli uffici potranno utilizzare le nuove procedure con i nuovi software.

Bartelli a pag. 31

Equitalia ha adeguato la modulistica ai rilievi della Cassazione. Procedure operative da oggi

Fermo amministrativo, si cambia

Il preavviso non è più un atto autonomamente impugnabile

La giurisprudenza sul fermo amministrativo

Il preavviso di fermo amministrativo non è impugnabile. Il cittadino può contestare la misura solo in un secondo momento e cioè quando il fermo è già stato iscritto nei pubblici registri. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione che, con la sentenza n. 8890 del 14 aprile 2009, ha respinto il ricorso di una signora che aveva impugnato di fronte al giudice di pace di Casoria, nel napoletano, il preavviso di un fermo amministrativo.

La comunicazione preventiva di fermo amministrativo (cosiddetto preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio - poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporne - è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell'esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile ex art. 23 della legge n. 689/81, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., sentenza n. 20301 del 23 luglio 2008.

La giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato, giacché sussiste uno stretto collegamento tra siffatta misura cautelare ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa. Ne consegue che la controversia relativa all'accertamento del diritto di un pubblico dipendente alla percezione integrale degli emolumenti pensionistici spettantigli, senza la decurtazione per il fermo amministrativo disposto nei suoi confronti dalla p.a. datrice di lavoro a cautela del proprio diritto al risarcimento dei danni patrimoniali che lo stesso dipendente avrebbe provocato in conseguenza di condotte penalmente rilevanti, spetta alla cognizione della Corte dei conti quale giudice delle controversie in materia di danno erariale. Sentenza n. 555 del 14 gennaio 2009.

DI CRISTINA BARTELLI

Al via le nuove procedure per i preavvisi dei fermi amministrativi. Nel modello si dovrà precisare che l'atto non è autonomamente impugnabile e che dopo i venti giorni della notifica del preavviso, arriverà la notifica della comunicazione di fermo. Equitalia è corsa ai ripari dopo la sentenza della Corte di cassazione del 10 giugno 2008 che aveva riconosciuto l'inammissibilità del preavviso come atto per procedere all'iscrizione del fermo. La nota interna è di fine 2008 ma è da oggi che le procedure informatiche sono state ultimate e gli uffici potranno utilizzare le nuove procedure con i nuovi software.

La direttiva. Le nuove procedure di Equitalia in una nota riservata agli uffici di fine 2008 prendono le mosse dalla sentenza della Corte di cassazione del 10 giugno

2008. Nella decisione i magistrati dichiarano inammissibile un'opposizione proposta contro un preavviso di fermo amministrativo per carenza di agire del debitore. I giudici hanno affermato che l'efficacia del fermo è condizionata alla comunicazione che una volta eseguita l'iscrizione del provvedimento deve essere data al proprietario del bene e che è la comunicazione del fermo ad essere atto indefettibile. Per Equitalia la pronuncia della Corte di cassazione fa alzare l'asticella del rischio di contenziosi, modificando l'orientamento di prassi amministrativa dell'Agenzia delle entrate che con due interventi, nel 2003 e nel 2006, aveva riconosciuto al preavviso, in ipotesi di persistente inadempimento dell'obbligo di versamento, la stessa valenza di comunicazione di iscrizione di fermo a far data dal ventesimo giorno successivo alla ricezione.

I nuovi step. Ecco dunque che Equitalia rivede le pro-

cedure di iscrizione dei fermi amministrativi. In particolare, il preavviso dovrà contenere l'indicazione che si tratta di un atto non autonomamente impugnabile, che trascorsi i 20 giorni dalla notifica del preavviso, all'iscrizione di fermo dovrà seguire la notifica al debitore della comunicazione del fermo. Le spese di notifica poi, si legge nella nota, «non potranno essere addebitate né al contribuente né all'ente creditore», rifacendosi in questo al precedente di prassi amministrativa sempre dell'Agenzia delle entrate della risoluzione n. 181 del 2005. E infine la comunicazione dovrà recare le necessarie avvertenze sulle modalità di impugnativa.

Per questi nuovi passaggi Equitalia ha modificato la modulistica del preavviso e della comunicazione di iscrizione del fermo. Ma il restyling era in attesa del rilascio delle procedure informatiche. Rilascio che, secondo quanto risulta



a *ItaliaOggi*, partirà proprio oggi.

La nota precisa inoltre che «ove i preavvisi siano impugnati dai debitori, nonostante quanto espressamente previsto al riguardo nello stesso modello, dovrete fare riferimento alla sopra citata sentenza di cassazione per far rilevare l'inammissibilità dell'impugnativa».

La stessa precisazione sulla non autonoma impugnabilità del preavviso è stato introdotto anche per gli atti di iscrizione ipotecaria.